

L'IVA nelle transazioni intragruppo e verso esterni: cessione di beni e prestazioni di servizio UE ed ExtraUE

Brescia, 28 gennaio 2016

Dott. Alberto Perani

Transfer price e valore in dogana

Transfer price

La determinazione del prezzo pattuito nelle transazioni finanziarie internazionali tra società appartenenti allo stesso gruppo oppure collegate tra loro rappresenta un aspetto delicato sotto due aspetti



Imposte dirette



Imposizione doganale

Transfer price

- **Imposte dirette**



Tale **prezzo non deve essere aumentato** al solo fine di spostare imponibile in un paese dove le imposte sul reddito sono inferiori a quelle previste in Italia

- **Imposizione doganale**




Tale **prezzo non deve essere diminuito** con il solo scopo di versare meno imposte di confine all'atto delle operazioni di importazione

WCO

(World Customs Organization)

Guide to customs valuation and transfer pricing pubblicata il 26.06.2015

- Definizione del rapporto tra transfer pricing e valorizzazione delle merci in dogana, con pieno rilievo delle politiche di transfer price ai fini dell'applicazione della fiscalità di confine;
- Problematiche dei transfer Price adjustments;



Rettifica delle bolletta doganale

- Due strumenti da attivare in un momento antecedente alle operazioni doganali:
 - interpello
 - dichiarazione incompleta

Agenzia delle dogane

Circolare 16/D del 06.11.2015



- Accettabilità dei prezzi di trasferimento ai fini doganali, per verificare quando è tecnicamente possibile concludere che un legame tra le parti non ha avuto influenza sul prezzo;
- Impatto doganale degli aggiustamenti dei prezzi operati retroattivamente (*TP adjustments*)

Circolare 16/D/2015

Valore in dogana

Art. 29 CDC (Codice Doganale Comunitario)




Il valore in dogana delle merci è **l'importo della transazione** indicato in fattura, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, previo aggiustamento degli elementi da aggiungere o da escludere ai sensi degli art. 32 e 33 CDC.

Circolare 16/d/2015

Valore in dogana

A condizione che..

Art. 29 paragrafo 1 lett. d)



«..Compratore e venditore non siano legati o se lo sono , il valore di transazione sia accettabile ai fini doganali a norma del **paragrafo 2..»**



«...il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purchè tali legami non abbiano influito sul prezzo.»

Circolare 16/D/2015

Valore in dogana

Art. 30 CDC

Metodi alternativi di determinazione del valore



- a) Il valore di transazione di merci identiche;
- b) Il valore di transazione delle merci similari;
- c) Il valore c.d. «dedotto»;
- d) Il valore calcolato.

Art. 31 CDC



c.d. ultimo ricorso
«*fall back method*»

Circolare 16/D/2015

Valore in dogana

- Metodo «**first sale rule**»

Metodo utilizzato in caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione in Dogana.



Vantaggio nella valorizzazione dei trasferimenti infra-gruppo



Esportatore-Società madre Extra-Ue può far dichiarare alle sue società figlie europee non già il prezzo di trasferimento da lei applicato (depurato dei costi preventivamente stimati e degli utili redistribuiti alle società figlie) **bensì il prezzo applicatole dai suoi terzi fornitori al netto dei propri margini di utile.**

Circolare 16/D/2015

Valore in dogana

- Metodo «**first sale rule**»

Due condizioni

(da sostenersi con elementi di prova da parte dell'importatore)



- 1) Il trasporto della merce deve essere effettuato a cura del terzo fornitore direttamente verso la Ue;
- 2) Le caratteristiche produttive delle merci devono essere tali da poter inequivocabilmente accertare la loro destinazione al consumo esclusivamente nel mercato Ue.

Valore in dogana

- Metodi tradizionali OCSE di determinazione del prezzo di trasferimento infragruppo possono essere accettati, con un diverso grado di affidabilità, anche dalle dogane:
 1. Il **CUP** *Comparable Uncontrolled Price* (metodo del confronto di prezzo);
 2. Il **RPM** *Resale Price Method* (metodo del prezzo di rivendita);
 3. Il **CPM** *Cost Plus Method* (metodo del costo maggiorato);
 4. Il **TNMM** *Transactional Net Margin Method* (metodo del margine netto transazionale);
 5. Il **PSM** *Profit Split Method* (metodo della ripartizione dell'utile).

Valore in dogana

Accettabilità del prezzo di trasferimento infragruppo (art. 29 CDC)



L'operatore ha l'onere di documentare in dogana la propria *policy di transfer pricing*

- Documentazione prevista dall'art. 26 del DL 78/2010;
- *Masterfile* provv. Agenzia delle Entrate 29.09.2010



Circolare 16/D/2015

Valore in dogana: prezzi all'esportazione



La dichiarazione incompleta

Consente all'operatore economico di presentare il DAU (Documento amministrativo Unico) con dati ridotti o privo di alcuni documenti la cui presentazione è di regola necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale .



Integrazione della documentazione entro 1 o 4 mesi

L'autorità doganale quando si tratta di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore, può ove indispensabile stabilire un termine più lungo o prorogare il termine già stabilito.

Circolare 16/D/2015

Valore in dogana: prezzi all'importazione

- Forfetizzazione degli importi alla base del valore doganale (ex art. 156 bis DAC)



Valorizzazione a forfait di alcuni elementi da aggiungere o sottrarre al valore di transazione.

- **Richiesta di ruling preventivi che consentono alle dogane di validare i processi di fissazione dei prezzi intercompany**



Formulario allegato alla circolare 16/D/2015

Circolare 16/D/2015

L'istanza

- La richiesta di decisione presentata all'ufficio deve necessariamente contenere:
 - 1) la precisa descrizione delle merci oggetto del ruling, con relativo riferimento di nomenclatura combinata che verrà utilizzato nelle bolle doganali;
 - 2) Lo schema riepilogativo del gruppo societario che presenta l'istanza , con i relativi flussi di movimentazione merce che vengono posti in essere;
 - 3) Con riferimento alle merci movimentate, i contratti di fornitura in vigore, sia per le operazioni intercompany sia con soggetti indipendenti;
 - 4) Master file o documentazione nazionale, integrate con una presentazione del gruppo recante elementi di interesse ai fini del valore doganale


Circolare 16/D/2015

L'istanza

- La concessione del ruling da parte dell'autorità doganale è resa entro 120 giorni dalla data di accettazione della domanda;
- L'ufficio delle dogane una volta ricevuta la domanda ha 30 giorni di tempo per effettuare una valutazione della completezza e dell'accettabilità della richiesta

La revisione dell'accertamento

Art. 78 CDC



Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione d'ufficio o su richiesta del dichiarante entro 3 anni



Quando dalla revisione risulta che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione.

Circolare 16/D/2015

TP Adjustments

Negato il ricorso alla revisione dell'accertamento



Gestione continua dell'autorizzazione rilasciata
ai sensi dell'art. 156 bis DAC



Provvedimento elastico , in continuo divenire, in
grado di modificare e monitorare i valori doganali in
raccordo con quelli di transfer pricing.



La stabile organizzazione

Stabile organizzazione ai fini IVA

Art. 11 Regolamento UE 282/2011



Esiste la stabile organizzazione solamente laddove vi sia la presenza di una **sede diversa dalla sede dell'attività economica** che sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una **struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici** atti a consentire di:

- ➔ ricevere e utilizzare i servizi che le sono resi (c.d. S.O. passiva);
- ➔ fornire i servizi di cui assicura la prestazione (c.d. S.O. attiva).

Stabile organizzazione ai fini IVA

L'esistenza di un numero di partita Iva non costituisce da sola una prova sufficiente dell'esistenza, in uno Stato membro, di una S.O. di un soggetto passivo che abbia la sede principale della propria attività economica in uno Stato membro diverso.

Per i professionisti si parla più propriamente di «base fissa».

Stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette (differenze)

Stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette: art. 162 comma 1 TUIR (coincide con art. 5 del Modello OCSE)



Per S.O. ai fini delle imposte dirette si intende una sede fissa d'affari per mezzo della quale un'impresa residente in uno Stato esercita, in tutto o in parte, la sua attività in un altro Paese.

Per la S.O. è necessaria la presenza di tre requisiti:

- Esistenza di una sede d'affari;
- Fissità spaziale e temporale delle sede;
- Svolgimento dell'attività d'impresa attraverso tale base fissa.


Stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette (differenze)

Differenza tra definizione di S.O. ai fini delle
imposte dirette e ai fini IVA:

RISORSE UMANE E MATERIALI

S.O. ai fini imposte dirette	S.O. ai fini Iva
Il requisito personale non è necessario per avere una S.O., se non indispensabile per il tipo di attività esercitata nella sede d'affari.	In ambito Iva la S.O. presuppone l'impiego di risorse umane e materiali, non essendo sufficiente la mera presenza di impianti e macchinari sul territorio di uno Stato.

Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

NORMATIVA PRIMA DEL 2010	NORMATIVA POST 2010
<p>La presenza in Italia di una S.O. di un soggetto estero comportava una sorta di attrazione</p>	<p>«Vat package» e articolo 192-bis della direttiva 2006/112/CE</p>  <p>La forza di attrazione della S.O. è stata molto mitigata</p>
<p>Per le operazioni poste in essere dal soggetto estero, territorialmente rilevanti in Italia, la S.O. era debitrice d'imposta anche se non interveniva nell'operazione.</p>	<p>La S.O. è debitore dell'Iva solo se «partecipa» all'effettuazione dell'operazione. Se la S.O. non partecipa all'operazione e l'acquirente è un soggetto passivo stabilito in Italia, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assolvere l'Iva tramite il reverse charge.</p>

Stabile organizzazione

Working paper n. 791/2014 della Commissione Europea

Quesiti posti dall'Amministrazione finanziaria italiana	Risposte della Commissione Europea
Applicabilità della nozione di S.O. ai fini IVA alle regole territoriali relative alle cessioni di beni	<ul style="list-style-type: none">• Il luogo della cessioni di beni è identificato avendo riguardo alla localizzazione geografica degli stessi (luogo di partenza e luogo di arrivo).• La nozione di S.O. ai fini Iva è del tutto ininfluenza sull'identificazione della territorialità delle cessioni di beni.
Qualificazione della S.O. quale debitore d'imposta	<ul style="list-style-type: none">• La S.O. deve intervenire nella cessione di beni o prestazione di servizi.• La S.O. deve essere caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici.

Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

Working paper n° 857 del 6 maggio 2015 della Commissione Europea

Quesito Amministrazione
Finanziaria Italiana



Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 192 bis direttiva IVA: viene chiesto se un soggetto si consideri stabilito in uno Stato membro qualora partecipi per mezzo della propria S.O. a una cessione di beni, sia domestica che intracomunitaria.

Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

Working paper n° 857 del 6 maggio 2015 della Commissione Europea



L'art. 192-bis della direttiva non rileva nel caso di invio di beni in Italia da un Paese dell'UE **direttamente** ad un soggetto passivo nazionale, anche nel caso in cui il fornitore operi in Italia per mezzo di una S.O.. L'eventuale coinvolgimento della S.O. italiana di un soggetto estero, pur non limitato ad attività di supporto amministrativo, non ha rilevanza ai fini della territorialità dell'operazione.

Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

Working paper n° 857 del 6 maggio 2015 della Commissione Europea

Un soggetto passivo si considera stabilito e debitore d'imposta se rispetta i seguenti requisiti:

Requisiti:

Requisito dell'**esistenza** – S.O. ai sensi dell'art. 11 reg. 282/2011

Requisito della **consistenza** – S.O. deve avere un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare l'operazione alla quale partecipa (art. 53 par. 1 reg 282/2011)

Requisito della **partecipazione** – la S.O. deve essere intervenuta nell'operazione (art. 53 par. 2 reg. 282/2011)

Requisito della **partecipazione qualificata** – le risorse umane e tecniche della S.O. devono essere utilizzate per fini inerenti al compimento della transazione alla quale partecipa (art. 53 par. 2. reg. 282/2011). Non si deve trattare di un mero supporto amministrativo (art. 53 par. 3 reg. 282/2011).

Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n° 954-643/2015
(non pubblicato)



- «la nozione di S.O. non ha rilevanza sul luogo di tassazione delle cessioni di beni»;
- «l'articolo 192-bis della Direttiva IVA non rileva nel caso di invio di beni in Italia da un Paese dell'UE **direttamente** ad un cliente soggetto passivo nazionale, anche nel caso in cui il fornitore non residente operi in Italia con una S.O.»;
- perché si possa ritenere che la S.O. partecipi ad un'operazione, il coinvolgimento di tale S.O. deve riguardare «una parte essenziale» dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi in questione.

L'Iva nei passaggi tra casa madre e stabile organizzazione

Prestazioni di servizi



- **Sentenza Corte di giustizia CEE, causa C-210/04:**
 - la S.O. è una mera dislocazione territoriale dello stesso soggetto e quindi non svolge attività economica indipendente
- **Ris. 81/E del 16/06/2006:**
 - le prestazioni di servizi rese dalla casa madre alla S.O. o viceversa, sono in entrambi i casi fuori dal campo di applicazione dell'IVA.
- **Ris. 327/E del 30/07/2008**
 - L'attività svolta dalla S.O. è comunque di natura commerciale

L'Iva nei passaggi tra casa madre e stabile organizzazione

Scambi di beni



- **Artt. 38 comma 3 lett. b) e 41 comma 2 lett. c) DL 331/1993**
 - (recepiscono l'art. 21 e l'art. 17 direttiva 2006/112/CE) la movimentazione dei beni da un Paese membro all'altro, (salvo alcune ipotesi di sospensione d'imposta previste dagli art. 38 comma 5 e 41 comma 3) anche in assenza di vendita, dà luogo ad una operazione intracomunitaria sia dal lato attivo (Paese di partenza) sia dal lato passivo (Paese di arrivo), dove va assolta la relativa imposta.
- **Circ. Assonime n. 29 del 28 marzo 2002**
 - anche tra casa madre e S.O. vengono effettuate operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non assume rilievo l'intrasoggettività, come lo spostamento di beni dal territorio di un altro Stato membro intercorso tra unità operative

Adempimenti della stabile organizzazione

- La **presenza di S.O. ai fini Iva in Italia** fa acquisire, con la presentazione della dichiarazione di inizio attività secondo le regole ordinarie, lo status di **soggetto passivo IVA** stabilito in Italia (Ris. AE 24/11/2011 n° 108/E; Ris. AE 30/07/2008 n° 327/E).
- La soggettività passiva sussiste tuttavia limitatamente alle operazioni **rese o ricevute dalla S.O.** stessa, che assumono quindi natura di **operazioni interne**. Di conseguenza, le **operazioni diverse**, cioè quelle rese direttamente dalla casa madre senza l'intervento della S.O. esistente in Italia sono considerate effettuate da soggetti non residenti.

Adempimenti della stabile organizzazione


Operazioni poste in essere dalla S.O. in Italia (con soggetti terzi, diversi dalla casa madre)	Operazioni poste in essere dalla casa madre (con S.O. in Italia)
<ul style="list-style-type: none"> • Debitore dell'imposta è la S.O. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti effettuati dalla casa madre: gli adempimenti sono osservati dalla S.O. • Cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di soggetti privati o non residenti: gli adempimenti sono osservati dalla S.O. • Cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passiva IVA: gli adempimenti sono osservati da questi ultimi, attraverso il reverse charge.
<ul style="list-style-type: none"> • La S.O. ha gli stessi obblighi e diritti previsti per le imprese italiane • La S.O. ha un numero di P. Iva assegnato dalla Agenzia delle Entrate 	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso degli acquisti e delle cessioni effettuate verso privati o soggetti non residenti, le fatture devono transitare nella contabilità della S.O. e devono essere numerate distintamente rispetto a quelle relative alle operazioni della S.O.; vanno registrate in apposito registro o sezionale e riportate in un distinto modulo della dichiarazione Iva annuale

Adempimenti della stabile organizzazione

Costituzione di S.O. da parte di un soggetto già identificato:

- La P.Iva del rappresentante fiscale o dell'identificazione diretta deve essere chiusa e se vi fosse un credito, la S.O. può detrarselo.
- Il passaggio alla S.O. è assimilato, a livello dichiarativo, ad un'operazione di trasformazione societaria (Ris. AE 24/11/2011 n° 108/E).

Il rimborso Iva del soggetto non residente con stabile organizzazione

Normativa ante DL 135/2009	Normativa attuale
<p>Era sempre necessario procedere al rimborso Iva diretto al soggetto estero anche in presenza di una S.O. in Italia del soggetto estero stesso.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Apertura procedura di infrazione da parte dell'UE nei confronti dell'Italia e quindi la norma è stata rivista.</p>	<p>La presenza di S.O. in Italia di un soggetto Ue impedisce il rimborso diretto alla casa madre (art. 38bis2 Dpr 633/72) a prescindere dal fatto che l'acquisto (che ha comportato un addebito di Iva in Italia) sia riferibile alla S.O. oppure direttamente alla casa madre nell'altro Paese membro.</p> <p>La Faq 40 dell'Agenzia delle Entrate specifica che la richiesta deve avvenire in base alle regole dell'art. 38bis Dpr 633/72 e quindi rispetto delle condizioni previste per gli operatori nazionali.</p>

Il rimborso Iva del soggetto non residente con stabile organizzazione

La norma interna non è in linea:

- ➔ con la previsione dell'art. 3 della Direttiva 2008/9:
il rimborso diretto al soggetto passivo estero non dovrebbe avvenire solo se nel Paese del rimborso, il soggetto Ue è dotato di una S.O. che effettua operazioni commerciali.
- ➔ con la sentenza nella causa C-244/08 che indica il recupero d'imposta tramite la S.O. quale modalità aggiuntiva rispetto al rimborso diretto e non l'unica per ottenere la restituzione del tributo.

Territorialità dell'Iva

(art. 7 e seguenti D.P.R. 633/72)

Territorio e definizioni

Art. 7 lett. a) DPR 633/72



Territorio dello Stato (o Stato)



Territorio della Repubblica Italiana

Esclusioni: Livigno, Campione d'Italia e acque italiane del Lago di Lugano.

Territorio e definizioni

Art. 7 lett. b) DPR 633/72



Territorio della Comunità



Territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Esclusioni:

- il Monte Athos per la Grecia;
- l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen per la Germania;
- i Dipartimenti d'Oltre Mare (Dom) ed i Territori d'Oltre Mare (Tom) per la Francia;
- Ceuta, Melilla e le Isole Canarie per la Spagna;
- le Isole Aland per la Finlandia;
- le isole Faroer e la Groenlandia per la Danimarca;
- le Antille per l'Olanda;
- le isole del Canale (Jersey, Guernsey, Brechou, Great Sark, Hern, Jethou e Lihou);
- Gibilterra;
- le zone nord-orientali della Repubblica di Cipro, sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita alcun controllo effettivo (C.M. 5 agosto 2004, n. 39/E) (all. a, all. b)

Vi è da segnalare la presenza di due territori che, solamente ai fini Iva, sono da considerarsi Unione europea, ossia:

- il Principato di Monaco, compreso nel territorio della Francia;
- l'Isola di Man, compresa nel territorio dell'Inghilterra o dell'Irlanda del Nord;
- le zone di Akrotiri e Dhekelia, comprese nel territorio di Cipro, ma sottoposte alla sovranità del Regno Unito.

Soggetto passivo

Art. 7 lett. d) DPR 633/72



Per «**soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato**» si intende:

- un **soggetto passivo**
 - domiciliato nel territorio dello Stato
 - o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero
- una **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato di un soggetto domiciliato e residente all'estero, **limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.**
- Per i soggetti **diversi dalle persone fisiche** (società, enti, organismi pubblici e privati, ecc.) si considera:
 - domicilio il luogo in cui si trova la sede legale;
 - residenza quello in cui si trova la sede effettiva

Territorialità cessione di beni

Art. 7-bis DPR 633/72



*«Le cessioni di beni.. si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto **beni immobili** ovvero **beni nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione** esistenti nel territorio dello stesso*

*ovvero **beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto**»*

Territorialità cessione di beni


Sono beni :


- **nazionali** quelli prodotti in Italia ;
- **nazionalizzati** quelli importati definitivamente (cioè con pagamento dell'Iva e dei dazi) in Italia;
- **comunitari** quelli prodotti in altro Stato Ue o in esso importati definitivamente da Paese Extra-Ue;
- in **regime di temporanea importazione** quelli provenienti da Stato Extra-Ue temporaneamente introdotti in Italia per essere lavorati e successivamente inviati fuori Ue.

Territorialità cessione di beni

Cessione di beni allo «stato estero»

territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato

 Beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (art. 21 co. 6 lett. a) DPR 633/72)

 Beni in temporanea importazione (art. 7-bis, co. 1 DPR 633/72)



Se vengono ceduti a soggetti iva di altri Paesi Ue la cessione non assume natura intracomunitaria

Territorialità prestazioni di servizi


Art.7-ter DPR 633/72



Prestazioni di servizi
«generiche»



B2B



B2C



Paese del committente



Paese del prestatore

Territorialità prestazioni di servizi

Status di soggetto passivo (art. 7-ter, co. 2 DPR 633/72)

- Gli esercenti attività di impresa, arti o professione;



Persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni di servizi ricevute nello svolgimento dell'attività di impresa o di arte e professione

- Gli Enti, le associazioni e le altre organizzazioni, di cui all'art. 4, co.4 DPR 633/72, anche quando agiscono al di fuori dell'attività commerciale o agricola;
- Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini Iva.

Corte di giustizia europea

Sentenza 06.03.2014 causa C-606/12 e C-607/12: vincolo Iva sulle lavorazioni IntraUe



- Chi spedisce un bene in un altro Stato Ue per una lavorazione o perché formi oggetto di perizia, deve farlo rientrare nel Paese membro di partenza. In assenza di **reinvio allo stato di partenza** è **necessaria l'identificazione** nel Paese in cui è stata eseguita la prestazione.
- L'obbligo vige se

→	al termine delle lavorazione il bene resta nel Paese Ue di lavorazione
→	il bene è spedito in un altro Stato comunitario o fuori dalla Ue.

Art. 13 Legge n. 115/2015 pubblicata sulla G.U. 3.08.2015 n. 178, in vigore dal 18.08.2015 ha modificato l'art. 38 co. 5 DL 331/93 uniformando così la normativa nazionale a quella comunitaria

Territorialità prestazioni di servizi

Deroghe ai servizi generici

- Art. 7- quater
- Art. 7-quinquies
- Art. 7-sexies
- Art. 7-septies

DEROGHE ASSOLUTE

DEROGHE B2C

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*quater* – Deroghe assolute

Let. a)	Servizi relativi ad immobili
Let. b)	Servizi di trasporto passeggeri
Let. c)	Servizi di ristorazione e catering
Let. d)	Servizi di ristorazione e catering resi a bordo di navi, aerei o treni
Let. e)	Servizi di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*quater* – Deroghe assolute

Servizi relativi a immobili

(perizie, prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero, le concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione ed all'esecuzione dei lavori immobiliari)

Resi a:

- Soggetto passivo
- Non soggetto passivo Iva
(art. 7-*quater* lett. a))



Criterio luogo dove è situato l'immobile

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-quater – Deroghe assolute

Servizi di trasporto passeggeri

Resi a:

- Soggetto passivo;
- Non soggetto passivo Iva
(art. 7-quater lett. **b**))



Criterio proporzione a distanza
percorsa nel territorio dello Stato
(Circolare Ade n. 37/E
29.07.2011)

Trasporto marittimo
internazionale:
5% di ogni singolo
trasporto

Trasporto aereo
internazionale: 38%
dell'intero tragitto
del singolo volo

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*quater* – Deroghe assolute

Servizi di **ristorazione/catering**
(art. 7-*quater* lett. c))

Resi a:

- soggetto passivo
- non soggetto passivo



Criterio luogo di esecuzione
del servizio

Servizi di ristorazione/catering
resi a bordo di navi, aerei, treni in
un trasporto intracomunitario
(art. 7-*quater* lett. d))

Resi a:

- soggetto passivo
- non soggetto passivo



Criterio luogo di partenza
del trasporto

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*quater* – Deroghe assolute

Servizi di locazione, leasing, noleggio, a breve termine di un mezzo di trasporto (art. 7-*quater* lett. e))

Resi a:


- Soggetto passivo
- Non soggetto passivo Iva



- Criterio luogo di messa a disposizione del mezzo
- Criterio luogo di utilizzo



SOGGETTI a IVA se:



messi a disposizione in Italia e utilizzati nella Ue

messi a disposizione in extra Ue e utilizzati in Italia

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-quinques – Deroghe assolute

Attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni:

- servizi organizzatori di tali attività;
- servizi accessori.



B2C: criterio luogo materiale esecuzione



B2B: criterio del committente

Servizi per accesso a manifestazioni artistiche culturali, sportive, scientifiche, educative, ricreative, simile e servizi accessori



B2B/B2C
Criterio luogo materiale esecuzione

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-*sexies* – Deroghe relative

Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti NON soggetti passivi		
lett. a)	Intermediazioni	Se è in Italia luogo dell'operazione intermediata
lett. b)	Trasporti non comunitari di beni	In proporzione alla distanza percorsa
lett. c)	Trasporti comunitari di beni	Se è in Italia il luogo di partenza del bene
lett. d)	Lavorazione di beni, prestazioni accessorie ai trasporti, ecc.	Se eseguite in Italia
lett. e)	Noleggio non a breve di mezzi di trasporto (non imbarcazioni)	Se committente è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero, se l'utilizzo è in Italia
lett. f)	Servizi prestati tramite mezzi elettronici e-commerce diretto	Dal 01.01.2015 se resi a soggetti stabiliti in Italia
lett. g)	Servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione	Dal 01.01.2015 se resi a soggetti stabiliti in Italia

Territorialità prestazioni di servizi

Art. 7-septies – Deroghe relative

Servizi fuori campo Iva se resi a NON soggetti passivi Stabiliti in Extra Ue

lett. a)	Licenze, diritti d'autore, ecc..
lett. b)	Pubblicità
lett. c)	Consulenza tecnica o legale e elaborazione dati
lett. d)	Prestazioni bancarie/assicurative. Ecc.
lett. e)	Messa a disposizione del personale
lett. f)	Locazione/noleggio di beni diversi dai mezzi di trasporto
lett. g)	Accesso a sistemi di gas o energia elettrica
lett. h)	Telecomunicazione e teleradiodiffusione (la presente lettera è stata soppressa dall'art. 1 D.Lgs. N.42 del 31.03.2015 con decorrenza 03.05.2015. Dal 01.01.2015 FCI se rese a soggetto Ue o soggetto passivo extra-Ue)
lett. i)	Servizi prestati per via elettronica (la presente lettera è stata soppressa dall'art. 1 D.Lgs. N.42 del 31.03.2015 con decorrenza 03.05.2015. Dal 01.01.2015 FCI se rese a soggetto Ue o soggetto passivo extra-Ue)
lett. l)	Servizi inerenti l'obbligo di esercizio o meno delle predette attività

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva dal 2015

Novità in merito alla **territorialità Iva** dei servizi elettronici (commercio elettronico diretto, servizi di teleradiodiffusione e telecomunicazione) resi nei confronti di **privati** domiciliati in Italia o ivi residenti.



L'assoggettamento ad Iva si ha nel luogo di stabilimento del **committente**, a prescindere da quello di residenza del prestatore soggetto passivo Ue / extra-Ue (DLgs 42/2015 pubblicato sulla G.U. 18 aprile 2015)



Equiparazione tra i rapporti B2B e quelli B2C

Commercio elettronico diretto: disciplina Iva dal 2015

Fatturazione:

Art. 1 del D.Lgs n.42/2015



Modifica dell'art. 22 DPR 633/72

Aggiunto co. 6-ter



Prevede **l'esonero dall'obbligo di fatturazione** per i servizi relativi al commercio elettronico diretto resi a privati (salvo se espressamente richiesta)

NOTA BENE: Esonero anche dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (D.M. del 27.10.2015 pubblicato sulla G.U. n.263 del 11.11.2015).

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Il «Mini sportello unico» ovvero «Mini one stop shop», è una semplificazione composta da **due regimi speciali**, applicabili:

- dai soggetti passivi;
- per assolvere l'Iva sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a privati.

E' utilizzabile dai

- soggetti Ue (Regime Ue)
- soggetti extra-Ue (Regime non Ue)

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Regime Ue

Il soggetto passivo è un'impresa che ha fissato la propria attività economica, ovvero la propria sede sociale, ovvero ove detiene una stabile organizzazione in uno Stato Ue (che sarà lo Stato di identificazione). Nel caso di un soggetto passivo con più stabili organizzazioni, vi è la facoltà di scelta dello Stato di identificazione ove sussista una delle sue stabili organizzazioni.

Regime non Ue

Il soggetto passivo è un'impresa che non ha fissato la sede della propria attività economica, né dispone di una stabile organizzazione in Ue, e che non è registrata, né tenuta a essere identificata ai fini Iva nell'Ue.

E' necessario il numero di identificazione, che viene rilasciato dallo Stato membro di identificazione scelto liberamente, anche tra gli Stati membri dove vengono resi i servizi.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Regime Ue
(art. 74-sexies DPR 633/72)

Regime Non Ue
(art. 74-quinquies DPR 633/72)

**Gli operatori che intendono avvalersi del MOSS devono presentare
apposita richiesta di attribuzione del numero di identificazione**



ALLEGATO B
provvedimento n.
56191 del 23.4.2015



ALLEGATO A
provvedimento n.
56191 del 23.4.2015

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Allegato B

Prot. 56191/2015

Schema di dati per l'esercizio dell'opzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1 concernente l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono i seguenti:

- 1) il numero di partita IVA;
- 2) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;
- 3) il Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo se al di fuori dell'Unione europea;
- 4) i numeri individuali d'identificazione IVA o, se non disponibili, numeri di registrazione fiscale attribuiti dagli Stati membri, diversi da quello di identificazione, in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni;
- 5) gli indirizzi postali completi e ragioni sociali delle stabili organizzazioni in uno o più Stati membri diversi da quello di identificazione;
- 6) i numeri d'identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuiti dagli Stati membri;
- 7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri IBAN e BIC;
- 8) la data di inizio dell'applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;
- 9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l'Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni;
- 10) l'indicazione che precisa se il soggetto passivo rientra in un gruppo IVA.

Allegato A

Schema di dati per la richiesta di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

I dati contenuti nello schema disponibile in lingua inglese nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1 concernente la richiesta di registrazione ai fini dell'identificazione in Italia dei soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, sono i seguenti:

- 1) per le persone fisiche: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e se esistente la ditta;
- 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, ovvero la ragione sociale;
- 3) il Paese in cui ha sede l'attività del soggetto passivo;
- 4) l'indirizzo completo dove si esercita l'attività;
- 4) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;
- 5) il codice identificativo fiscale eventualmente attribuito dallo Stato di residenza o domicilio;
- 6) la dichiarazione di non essere già identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea;
- 7) le informazioni bancarie: intestatario, numeri OBAN o IBAN e BIC;
- 8) la data di inizio dell'applicazione del regime se anteriore alla data di registrazione;
- 9) il nominativo del referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del soggetto a cui l'Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni.

Modalità di registrazione Moss

REGIME	SOGGETTI	MODALITA'
"Regime UE"	<ul style="list-style-type: none"> - soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati ai fini Iva in Italia, - soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea che dispongono di una Stabile organizzazione nel territorio dello Stato. 	Utilizzano le funzionalità rese disponibili tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali.
"Regime Non UE"	<ul style="list-style-type: none"> - soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Ue non stabiliti né identificati in alcuno Stato UE che scelgono di identificarsi in Italia. 	<p>Compilano un modulo on line disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.</p> <p>L'Agenzia, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente al fine di completare la registrazione il numero di Partita Iva attribuito e le credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Ai sensi dell'art. 2 comma 3, regolamento n. 967/2012, i soggetti possono registrarsi al MOSS dall'1.10.2014, fermo restando **l'effettiva applicabilità dei regimi dal 01.01.2015.**

I regimi sono facoltativi.

Se un soggetto passivo sceglie di avvalersi del MOSS, deve applicarlo in tutti gli Stati UE.



L'applicazione dei regimi non è facoltativa in funzione dello Stato Ue.

Effetti della registrazione

Gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica nello Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare ad avvalersi del regime.

Esempio:

Un soggetto comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare ad utilizzare il regime dal 15 febbraio 2015 un soggetto passivo potrà avvalersi del Moss per le prestazioni effettuate dal 01 aprile 2016.

Effetti della registrazione

Nel caso in cui siano già state poste in essere operazioni rilevanti ai fini del MOSS è possibile retrodatare l'iscrizione al giorno in cui si è effettuata la prima operazione, purché se ne dia comunicazione allo Stato membro di identificazione entro il decimo giorno del mese successivo a quello della data della prima operazione.

(“Guida al mini sportello unico per l’iva” redatta dalla Commissione Europea il 23.10.2013).

Cause di esclusione dal regime c.d. Moss

I soggetti registrati al Moss sono esclusi dal regime speciale se (art. 74-quinquies, co. 5 DPR 633/72):

- ✓ comunicano di non fornire più servizi digitali (almeno 15 giorni prima della fine del trimestre che precede quello in cui il soggetto passivo intende cessare di avvalersi del regime speciale);
- ✓ si può presumere che le loro attività di fornitura di servizi digitali siano cessate;
- ✓ non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- ✓ persistono a non osservare le disposizioni relative al regime speciale.



L'amministrazione finanziaria emette provvedimento motivato di esclusione dal regime speciale, avverso il quale è ammesso ricorso.

Cause di esclusione dal regime c.d. Moss

Si presume che le attività del soggetto passivo coperte dal regime speciale siano cessate se il soggetto passivo non ha prestato alcun servizio nell'ambito del regime speciale per 8 trimestri civili consecutivi.

(“Guida al mini sportello unico per l’iva” redatta dalla Commissione Europea il 23.10.2013)

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Aderendo al Moss, il fornitore soggetto passivo può assolvere gli obblighi IVA in uno solo Stato Ue (tramite un portale web), evitando l'identificazione in ogni Stato Ue di consumo dei servizi.

L'operatore deve registrarsi al Moss in uno **Stato Ue di identificazione** e:

- trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali (anche a Zero), entro il 20 del mese successivo al trimestre, relative ai servizi resi a privati in Ue;
- versa l'IVA dovuta allo Stato di identificazione, che provvede alla trasmissione delle dichiarazioni trimestrali e della relativa IVA incassata ai rispettivi Stati Ue di competenza, tramite una rete di comunicazione sicura.

La dichiarazione trimestrale

(art. 74-quinquies, co. 6 e 74-sexies co.4 DPR 633/72)

Contenuto:

- il numero di identificazione;
- l'ammontare delle prestazioni di servizi digitali effettuate nel trimestre di riferimento, distinte per ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti, suddivise per aliquote e al netto dell'Iva;
- le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
- l'ammontare dell'Iva suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
- per i soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Paesi membri:
 - l'ammontare dei servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata e in cui i clienti hanno il domicilio o la residenza;
 - il numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.

La dichiarazione trimestrale regime UE

Qualora un soggetto passivo abbia una sede in uno Stato membro, tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici prestati da tale soggetto passivo a privati in quello Stato membro vengono dichiarati nelle dichiarazioni iva nazionali di tale sede e non nell'ambito del Moss. Ciò vale sia per le prestazioni effettuate dalle sedi del soggetto passivo al di fuori dello Stato membro sia al suo interno.

Non si applica invece agli Sati membri in cui il soggetto passivo è registrato ai fini dell'Iva, ma non ha una stabile organizzazione.

Esempio:

Il soggetto passivo A ha la sede sociale nel Regno Unito e stabili organizzazioni in Francia e Belgio. La sede sociale presta servizi di telecomunicazione a privati in Francia e in Germania. La stabile organizzazione in Belgio fornisce servizi di telecomunicazione a privati in Francia e Germania.

Il soggetto passivo A dichiara le prestazioni effettuate in Germania tramite la dichiarazione Iva per il Moss nel Regno Unito, ma deve dichiarare altresì quelle fornite in Francia nella dichiarazione Iva nazionale della stabile organizzazione francese.

(“Guida al mini sportello unico per l’Iva” redatta dalla Commissione Europea il 23.10.2013).

Versamento dell'Iva nel regime Moss

art. 74-quinquies, co. 9 DPR 633/72



I soggetti entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, vale a dire entro il termine di presentazione della dichiarazione effettuano il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa

Versamento dell'Iva nel regime Moss

Trimestre	Periodo	Scadenza
1°	Dal 1° gennaio al 31 marzo	20 aprile
2°	Dal 1° aprile al 30 giugno	20 luglio
3°	Dal 1° luglio al 30 settembre	20 ottobre
4°	Dal 1° ottobre al 31 dicembre	20 gennaio

- Il versamento del tributo deve essere riferito ad una determinata dichiarazione. Pertanto nella causale del pagamento va sempre indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce.
- Non è possibile effettuare il pagamento con modello F24 nonché utilizzare eventuali crediti d'imposta in compensazione (art. 1 co. 1 D.M. 20.04.2015)

Versamento dell'Iva nel regime Moss

Modalità di versamento:

Operatori	Modalità
UE	<ul style="list-style-type: none"> - Avviene con addebito diretto (richiesto direttamente dal soggetto tramite il portale Moss) su conto corrente bancario o postale aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. - Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il portale MOSS l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto sul quale deve essere effettuato l'addebito e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
NON UE	<ul style="list-style-type: none"> - Bonifico in Euro su un conto corrente apposito aperto presso la banca d'Italia nel caso in cui l'operatore non dispone di un conto corrente aperto presso un istituto convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. - Il bonifico deve essere intestato all'Agenzia delle Entrate e nella causale del bonifico deve essere indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Le dichiarazioni dovranno essere compilate in Euro, benché gli Stati membri di identificazione che non hanno adottato l' Euro possono richiedere la loro valuta nazionale, ma poi andranno convertite in Euro al momento delle trasmissioni agli Stati membri.

Lo stato membro di identificazione trattiene:

- Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, il 30% dei pagamenti dell'IVA da trasferire agli Stati membri di consumo;
- Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, la percentuale sarà il 15%
- Dal 1° gennaio 2019 scenderà allo 0%.

Detrazione e rimborso dell'Iva versata nel regime speciale Moss

artt. 2 e 4 del D.Lgs. n. 42/2015



per i soggetti passivi iscritti al Moss è vietata la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi ai servizi digitali posti in essere, mentre è possibile ottenere il rimborso dell'imposta pagata nei vari paesi membri.

Controlli e sanzioni regime Moss

Controlli:

ARTICOLO	NORMATIVA	CONTENUTO
art. 54-ter DPR 633/72	CONTROLLI AUTOMATIZZATI SUI SOGGETTI PASSIVI IDENTIFICATI IN ITALIA AI SENSI DELL' ART. 74-QUINQUIES (soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio dell' UE) O DELL'ART. 74-SEXIES (soggetti residenti o domiciliati nel territorio italiano) DPR 633/72	Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione trimestrale o per il versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione e la tempestività dei versamenti. Nel caso rilevi delle incongruenze è tenuta ad inoltrare al contribuente un sollecito. Nel caso di persistente inosservanza l'Agenzia delle Entrate notifica al soggetto passivo inadempiente un provvedimento motivato di esclusione dal regime. Il contribuente può presentare ricorso avverso al suddetto provvedimento.

Controlli e sanzioni regime Moss

<p>art. 54-quater DPR 633/72</p>	<p>ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELL'IVA DOVUTA SUI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE ED ELETTRONICI resi da soggetti Extra-UE identificati in Italia o da soggetti identificati in altro Stato Ue</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate avvalendosi di procedure automatizzate effettua la liquidazione dell'iva dovuta in base alle dichiarazioni trimestrali presentate dai soggetti aderenti al regime speciale. L'Amministrazione Finanziaria in base ai dati desunti dalle dichiarazioni trimestrali presentate provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione dell'imposta.</p> <p>Qualora dai controlli automatizzati emerga un risultato diverso da quello riportato nella dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate invia al contribuente, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, una comunicazione contenente l'intimazione ad adempiere. Il contribuente deve provvedere al pagamento (entro 60 giorni dal ricevimento dell'intimazione ad adempiere) dell'imposta dovuta e non versata, unitamente alla sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.471/1997.</p>
<p>art. 54-quinquies DPR 633/72</p>	<p>ACCERTAMENTO IN RETTIFICA O INDUTTIVO DELL'IMPOSTA DOVUTA dai soggetti passivi non residenti né domiciliati in Italia per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti non soggetti passivi localizzati in Italia</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con apposito avviso di accertamento procede alla rettifica delle dichiarazioni trimestrali presentate, nei rispettivi stati di identificazione dai soggetti passivi aderenti al regime speciale Moss. A quest'ultimi l'Agenzia delle Entrate comunica inoltre la mancata presentazione della dichiarazione trimestrale che deve essere sanata entro 30 giorni. Trascorso tale termine l'Agenzia delle Entrate provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni emanando un apposito avviso di accertamento induttivo.</p>

Controlli e sanzioni regime Moss

Sanzioni:

Violazione	Sanzione
Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale (art. 5 co. 1 D.Lgs. n. 471/97)	Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta in Italia (con un minimo di 258 euro)
Dichiarazione trimestrale da cui risulti un'imposta inferiore a quella dovuta (art. 5 co. 1 D.Lgs. n. 471/97)	Dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta in Italia
Richiesta di registrazione per il regime speciale MOSS presentata con dati incompleti o inesatti, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all' Url del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività. (art. 5 co. 6 D.Lgs. n. 471/97)	Da 516 a 2.065 euro
Violazioni relative al contenuto della dichiarazione trimestrale. (art. 8 D.Lgs. n. 471/97)	Da 258 a 2.065 euro

Mini Sportello Unico (c.d. Moss)

Criticità operative:

- Conoscenza e interazione con differenti legislazioni e procedure nazionali.
- Onerosi adempimenti documentali per dichiarazioni e fatturazione.
- Analisi di cash flow.
- Consapevolezza di eventuali aumenti di aliquota o di eventuali aliquote ridotte applicate ai servizi in esame.

Futuri sviluppi:

Possibilità in futuro di estendere il Moss anche alle vendite a distanza, nonché alle transazioni di modesto valore